

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 0050 DELL'1.03.1993

ART. 1
ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Comunale, dopo la sua elezione ed entro 60 giorni da quella della Giunta, provvede all'elezione del Difensore Civico secondo le modalita' disciplinate dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. Il suo mandato e' comunque prorogato fino all'esecutivita' della delibera del Consiglio Comunale che elegge il nuovo Difensore Civico.
3. In caso di vacanza dell'Ufficio, il Sindaco provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo Difensore Civico.

ART. 2
DECADENZA E REVOCA

1. Il Difensore Civico decade dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, con le modalita' previste per la pronuncia di decadenza del Consigliere Comunale.
2. Il Difensore Civico puo' essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

ART. 3
INDENNITA' DI CARICA

1. Al Difensore Civico e' assegnata un'indennita' pari a quella prevista dalla legge per gli assessori del Comune.

ART. 4
ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

1. La Giunta Comunale con proprio atto, entro 30 giorni dall'esecutivita' della deliberazione di nomina del Difensore Civico, in conformita' con quanto disciplinato dallo Statuto, individua la sede e determina l'orario minimo di apertura al pubblico dell'Ufficio.
Provvede altresì ad assegnare l'arredamento e le attrezzature al Difensore Civico, che ne diviene consegnatario.
2. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente Regolamento di Contabilita'.

ART. 5
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Il Difensore Civico puo' intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'amministrazione comunale ovvero da enti e aziende da essa dipendenti.
2. Per organi, uffici e servizi dell'amministrazione comunale si intendono sia quelli centrali sia quelli circoscrizionali.
3. Il Difensore Civico non puo' intervenire:
 - su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
 - su atti o procedimenti avverso i quali siano gia' stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.
 - su fatti dei quali sia stata investita l'autorita' giudiziaria penale.

ART. 6
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Il Difensore Civico, in relazione alle funzioni affidategli dallo Statuto, opera segnalando agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate e sollecitando a provvedere in merito. Ha facolta' di intervento all'interno del procedimento amministrativo, in osservanza di quanto disposto in materia dallo Statuto.
2. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 77 - 1^a comma - dello Statuto Comunale, puo' in ogni momento segnalare al Sindaco l'esistenza di fatti lesivi dei principi di imparzialita', correttezza, e buon andamento dell'Amministrazione, affinche' ne venga data comunicazione all'organo collegiale competente ad adottare le conseguenti determinazioni.

ART. 7
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, il Difensore Civico puo' richiedere notizie e copie di documenti all'amministrazione comunale ed agli enti e aziende da essa dipendenti, denunciando per iscritto al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino indebitamente l'accesso ai documenti o alle informazioni.
2. Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse per conoscenza al Sindaco o all'Assessore competente e direttamente al responsabile del procedimento, che provvede ad evaderle nel piu' breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 30 giorni.
3. Il Difensore Civico ha comunque diritto ad accedere ai documenti amministrativi concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

ART. 8
MODALITA' PER ATTIVARE IL DIFENSORE CIVICO

1. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune, di enti o aziende dipendenti, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico nei casi previsti dallo Statuto.
2. La richiesta di intervento, di norma formulata oralmente, deve essere scritta soltanto nei casi in cui il Difensore Civico lo richieda esplicitamente all'interessato. Nulla e' dovuto per essa ne' all'Amministrazione Comunale ne' al Difensore Civico.
3. Il Difensore Civico provvede direttamente a comunicare l'eventuale non ammissibilita' delle richieste.

ART. 9
PROCEDURE DI INTERVENTO

1. A seguito della richiesta di intervento di cui al precedente articolo 8, il Difensore Civico sollecita per iscritto il responsabile del procedimento affinche' proceda all'esame della pratica, dandone notizia al Sindaco o all'Assessore competente. Puo' altresì convocare direttamente il responsabile del procedimento per esaminare congiuntamente la pratica.
2. Il responsabile del procedimento e' tenuto a riferire sulla situazione della pratica. Sulla base delle informazioni assunte il Difensore Civico assegnera' al responsabile un nuovo termine non superiore a trenta giorni per la definizione della stessa o per la rimozione delle irregolarita' riscontrate, dando di cio' notizia all'interessato.
3. Trascorso il termine assegnato senza che il responsabile del procedimento abbia provveduto in merito, il Difensore Civico e' tenuto ad informare degli ulteriori ritardi il Sindaco o l'Assessore competente e, ove riscontri che il ritardo non e' congruamente motivato, puo' proporre l'avvio dell'azione disciplinare a carico del responsabile del procedimento.

ART. 10
RAPPORTI CON ALTRI DIFENSORI CIVICI

1. Il Difensore Civico comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del difensore civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

ART. 11
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il Consiglio Comunale provvede all'elezione del Difensore Civico entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. Nelle more della copertura dei posti previsti in organico per l'Ufficio del Difensore Civico, gli

adempimenti burocratici connessi all'esercizio della funzione sono svolti provvisoriamente e a tempo parziale da personale dipendente del Comune in servizio presso altri uffici individuato dalla Giunta Comunale nel termine di cui al 1[^] comma dell'art. 4. Tale personale continua a dipendere, funzionalmente e gerarchicamente, dal responsabile del servizio di appartenenza.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nello Statuto Comunale.